



# *Il Ministero della Transizione Ecologica*

**DIPARTIMENTO ENERGIA**  
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA

**DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE**  
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

**VISTO** il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTA** la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

**VISTO** in particolare l'articolo 1-sexies del suddetto decreto legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale “al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero della Transizione ecologica – Dipartimento energia) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero della Transizione ecologica – Dipartimento sviluppo sostenibile), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]”;

**VISTO** il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede che “nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la



comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ...(omissis) ... sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

**VISTO** il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

**VISTI** il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;

**VISTI** i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

**VISTA** la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** l'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;

**VISTA** la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 22 novembre 2021 ai sensi della suddetta circolare applicativa, trasmessa al Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. TERNA/P20210096994 del 26 novembre 2021;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;



**VISTO** il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;

**VISTO** il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;

**VISTA** la nota prot. n. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 11799181000), società controllata da Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (nel seguito: Terna S.p.A.), con stessa sede (C.F. 05779661007), ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 2012;

**VISTA** l'istanza prot. n. TERNA/P2019 0069778 del 8 ottobre 2019 (prot. MiSE n. 0023699 del 25 ottobre 2019), indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto, in nome e per conto di Terna S.p.A., il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del collegamento in cavo interrato XLPE a 150 kV tra la cabina primaria 150 kV "Saint Gobain" e la stazione elettrica 380/150 kV "Santa Sofia", nei comuni di Caserta e di Maddaloni, in provincia di Caserta, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche:

- l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche, ai sensi dell'articolo 52-*quater* del citato D.P.R. n. 327/2001;
- la delega alla Società Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento di asservimento coattivo, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001;

**CONSIDERATO** che l'opera, inserita nella sezione Avanzamento dei Piani di Sviluppo precedenti del Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) anno 2015, elaborato



da Terna S.p.A. ed approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 novembre 2017, si rende necessaria a causa dell'aumento dei carichi previsto nell'area di Caserta e inoltre la sua realizzazione contribuirà ad un incremento della magliatura della rete a 150 kV nella porzione di RTN interessata;

**CONSIDERATO** che il progetto, in particolare, prevede la realizzazione di un nuovo elettrodotto in cavo XLPE interrato a 150 kV tra la cabina primaria 150 kV “Saint Gobain” e la stazione elettrica 380/150 “Santa Sofia”, della lunghezza di circa 7,2 km, che si svilupperà attraverso strade pubbliche e private nonché tramite alcuni fondi di proprietà privata;

**CONSIDERATO** che trattandosi di una linea elettrica in cavo interrato della lunghezza di circa 7,2 km, le opere in oggetto non sono da assoggettare né a procedura di “Valutazione di Impatto Ambientale” né a procedura di “Verifica di Assoggettabilità a VIA” ai sensi dell'art. 6 commi 6 e 7 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;

**VISTA** la dichiarazione allegata alla suddetta istanza prot. n. TERNA/P2019 0069778 del 8 ottobre 2019, con la quale la società proponente ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è superiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro), nonché la quietanza attestante il versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 239/2004;

**VISTA** la nota prot. n.0023699 del 25 ottobre 2019, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi, nonché indetto, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241/1990, la Conferenza di Servizi decisoria semplificata in modalità asincrona;

**CONSIDERATO** che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è stato comunicato nella predetta nota l'indirizzo *web*, reso disponibile dal Ministero dello sviluppo economico, cui accedere per acquisire copia del progetto;

**CONSIDERATO** che, Terna Rete Italia S.p.A., con nota prot. n. TERNA/P20200010786 del 17.02.2020, ad integrazione della documentazione già trasmessa in allegato all'istanza di autorizzazione del 08.10.2019 (rif. prot. n. TERNA/P2019 0069778), ha provveduto a trasmettere:

- *dichiarazione di non interferenza con attività minerarie*, secondo quanto disposto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 del Direttore Generale delle risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico;
- *dichiarazione di assenza di potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea*, asseverata da tecnico abilitato, secondo quanto disposto dalle direttive ENAC;



**CONSIDERATO** che, Terna Rete Italia S.p.A., con nota prot. n. TERNA/P20200062735 del 5.10.2020, ha comunicato che a seguito di successivi accertamenti si è reso necessario un sensibile aumento del numero dei proprietari coinvolti nell'intervento ed ha conseguentemente trasmesso un nuovo elenco proprietari aggiornato (elab. n. EVFX12903B000014\_01 - APP A) in sostituzione di quello originariamente presentato;

**VISTA** la nota prot. n. 0022522 del 8 ottobre 2020 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato l'aggiornamento dell'elenco proprietari caricato sul link già attivato dallo stesso in sede di avvio del procedimento;

**PRESO ATTO** che Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a depositare il progetto presso i Comuni interessati (Maddaloni e Caserta) per la consultazione pubblica;

**PRESO ATTO** che la Società richiedente ha provveduto alla pubblicazione dell'Avviso dell'avvio del procedimento all'Albo Pretorio del Comune di Maddaloni dal 17 novembre al 17 dicembre 2020 e del Comune di Caserta dal 23 ottobre al 23 novembre 2020;

**PRESO ATTO** che la Società richiedente ha provveduto alla pubblicazione dell'Avviso dell'avvio del procedimento sul sito informatico della Regione Campania a decorrere dal 22 ottobre 2020;

**PRESO ATTO** che la Società Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto alla pubblicazione dell'Avviso dell'avvio del procedimento, in data 30 ottobre 2020, sui quotidiani "La Repubblica", "Il Sole 24 Ore", "Milano Finanza" e "Il Mattino";

**ATTESO CHE**, a seguito delle predette comunicazioni non risultano pervenute osservazioni;

**CONSIDERATO** che parte delle aree interessate dall'intervento ricadono in ambito di tutela sotto il profilo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, per il passaggio del tracciato del cavo al confine di un'area sottoposta a vincolo archeologico ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera m, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 in base a quanto disposto dal Decreto del Soprintendente Regionale n.61 del 02.09.2002.

**VISTA** la nota prot. n. 0004001 del 11 marzo 2021, con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Caserta e Benevento ha espresso parere favorevole rispettivamente in merito alla tutela archeologica a condizione che prima della realizzazione delle opere si esegua una campagna di saggi archeologici preventivi che accerti la compatibilità delle opere rispetto ad eventuali preesistenze archeologiche;

**VISTA** la nota prot. n. 0017460 del 29 ottobre 2019, con la quale la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali del Ministero delle



infrastrutture e della mobilità sostenibili, competente, nell'ambito del presente procedimento unico, per l'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti, ha comunicato l'avvio del predetto endoprocedimento;

**CONSIDERATO** che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

**CONSIDERATO** che Terna, con nota prot. n. TERNA/P20210002048 del 12/01/2021, ha trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico-D.G. Attività Territoriali- Ispettorato Territoriale Campania la "Dichiarazione di impegno" in merito al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nelle vigenti norme in materia nonché copia della suddetta istanza di autorizzazione del 08.10.2019 (rif. prot. n. TERNA/P2019 0069778);

**CONSIDERATO** che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

**VISTA** la nota prot. n. 0008341 del 17 marzo 2021, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha comunicato la conclusione positiva della Conferenza sopra citata; (*Allegato 1*);

**VISTA** la Deliberazione n. 120 del 15 marzo 2022, con la quale la Giunta della Regione Campania ha adottato l'intesa di cui all'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/03;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (*Allegato 2*);

**CONSIDERATO** che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

**CONSIDERATO** che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

**CONSIDERATO** che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili al fine di far fronte all'incremento dei carichi previsto nell'area di Caserta, contribuendo inoltre ad aumentare la magliatura della rete a 150 kV della porzione di RTN interessata;

**CONSIDERATA** la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento all'inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;



**VISTO** l'“Atto di accettazione” prot. n. TERNA/P20220050761 del 13/06/2022, con il quale la società Terna S.p.A. si impegna ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate dalle amministrazioni competenti;

**RITENUTO** pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

**VISTO** l'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

**VISTA** la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

**VISTI** gli atti di ufficio;

## **DECRETA**

### ***Articolo 1***

1. E' approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e all'esercizio del nuovo elettrodotto in cavo XLPE interrato a 150 kV tra la cabina primaria 150 kV “Saint Gobain” e la stazione elettrica 380/150 “Santa Sofia”, nei comuni di Caserta e di Maddaloni, in provincia di Caserta, con le prescrizioni di cui in premessa.
2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo la localizzazione riportata nella planimetria catastale n. DVFX12903B000015 Rev 00 del 07 aprile 2019 – Fogli 1-2, allegata alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente.

### ***Articolo 2***

1. Ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, compresa l'autorizzazione paesaggistica, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.
3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e



successive modifiche e integrazioni.

4. Le opere autorizzate sono inamovibili.
5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
6. Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni confermeranno, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-*quater*, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, e adegueranno gli strumenti urbanistici comunali.

### **Articolo 3**

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (*Allegato 2*).

### **Articolo 4**

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-*quaterdecies* dell'articolo 1-*sexies* del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.
3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Direzioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, alla Regione e ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, intitolato "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164."

In attuazione del predetto DPR, se le terre e rocce da scavo risultano escluse dal regime dei rifiuti in quanto conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del D. Lgs 152/06 e s.m.i., per il riutilizzo delle stesse la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni dell'art. 24 del DPR n. 120/17. Inoltre, il titolare dell'appalto è tenuto a trasmettere l'autocertificazione ai sensi degli artt. 21 e 22 del DPR 120/2017 al Comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, che effettua secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche



necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nell'autocertificazione.

Le terre e rocce da scavo giuridicamente qualificate come rifiuto sono soggette agli obblighi di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

5. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Direzioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.  
Terna S.p.A. deve comunicare alle Direzioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.  
Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.
7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Direzioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
8. Il Ministero della Transizione ecologica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

### ***Articolo 5***

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

### ***Articolo 6***

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni



al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

### *Articolo 7*

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE  
INFRASTRUTTURE E  
SICUREZZA

*(Dott.ssa Marilena Barbaro)*

IL DIRETTORE GENERALE  
VALUTAZIONI AMBIENTALI

*(Arch. Gianluigi Nocco)*